



**Comunità
Alto Garda e Ledro**

STATUTO

della Comunità Alto Garda e Ledro

Approvato dal Consiglio della Comunità con deliberazione n. 18 del 09.06.2017

Pubblicato sul B.U.R. n. 1 del 04.01.2018

SOMMARIO

Preambolo

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1.

Costituzione e denominazione

Articolo 2.

Sede, stemma e gonfalone

Articolo 3.

Finalità

Articolo 4.

Autonomia

Articolo 5.

Oggetto dello statuto

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO

Capo I

Definizione

Articolo 6.

Organi di Governo della Comunità

Capo II

Il Consiglio della Comunità

Articolo 7.

Consiglio della Comunità

Articolo 8.

Prerogative dei Consiglieri ovvero delle Consigliere

Articolo 9.

Attribuzioni del Consiglio della Comunità

Articolo 10.

Funzionamento del Consiglio della Comunità

Capo III

Il Presidente

Articolo 11.

Presidente

Articolo 12.

Mozione di sfiducia

Articolo 13.
Compiti del Presidente
Articolo 14.
Vicepresidente

Capo IV

II Comitato esecutivo

Articolo 15.
Comitato esecutivo
Articolo 16.
Compiti e funzionamento del Comitato esecutivo della Comunità

Capo V

Altri Organi / Organismi della Comunità

Articolo 17.
Commissioni consiliari consultive
Articolo 18.
Organo di revisione economico-finanziaria

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA

Articolo 19.
Principi generali
Articolo 20.
Programmazione strategica
Articolo 21.
Programmazione di settore
Articolo 22.
Programmazione operativa
Articolo 23.
Verifica sulla programmazione strategica

TITOLO IV

POTERI E COMPETENZE

Articolo 24.
Competenze e potestà regolamentare
Articolo 25.
Funzioni, compiti e attività trasferiti dalla Provincia
Articolo 26.
Trasferimento volontario di funzioni, compiti ed attività da parte dei Comuni
Articolo 27.
Ulteriori competenze

TITOLO V

PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

Capo I

Principi generali

Articolo 28.

Norme generali

Articolo 29.

Cittadinanza attiva

Articolo 30.

Partecipazione al procedimento

Articolo 31.

Diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi

Capo II

Democrazia deliberativa

Articolo 32.

Istituti di democrazia deliberativa

Articolo 33.

Istanze

Articolo 34.

Petizioni

Articolo 35.

Consiglio di Comunità aperto

Articolo 36.

Assemblea cittadina di Comunità

Articolo 37.

Istruttoria pubblica

Articolo 38.

Bilancio partecipativo

Articolo 39.

Giornata della Democrazia

Articolo 40.

Processi partecipativi locali

Capo III

Democrazia diretta

Articolo 41.

Istituti di democrazia diretta

Articolo 42.

Referendum propositivo

Articolo 43.

Referendum consultivo

Articolo 44.

Referendum confermativo statutario

Articolo 45.

Esclusioni

Articolo 46.

Norme procedurali

Capo IV

Partecipazione giovanile

Articolo 47.

Giornata della speciale Autonomia

TITOLO VI

GARANZIE

Articolo 48.

Ricorso in opposizione

Articolo 49.

Difensore civico

Articolo 50.

Attivazione

Articolo 51.

Incompatibilità e ineleggibilità del Difensore civico

TITOLO VII

I SERVIZI PUBBLICI E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Articolo 52.

Servizi pubblici locali

Articolo 53.

Attività economiche

TITOLO VIII

**FORME E PROCEDURE DI COORDINAMENTO
FRA LA COMUNITÀ ED I COMUNI**

Articolo 54.

Principio di collaborazione

Articolo 55.

Intese

Articolo 56.

Convenzioni

Articolo 57.

Conferenza dei Sindaci

TITOLO IX

BILANCIO E FINANZA DELLA COMUNITÀ

Articolo 58.

Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento

Articolo 59.

Bilancio e contabilità

Articolo 60.

Patrimonio

Articolo 61.

Tesoriere

TITOLO X

ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ

Articolo 62.

Principi e criteri di gestione

Articolo 63.

Regolamento di organizzazione

Articolo 64.

Personale

Articolo 65.

Segretario generale

Articolo 66.

Funzione dirigenziale

TITOLO XI

MODIFICHE DELLO STATUTO

Articolo 67.

Modifica dello statuto

Articolo 68.

Norme finali

Preambolo

Da quando, in epoca imperiale, i romani stesero sul territorio dell'Alto Garda il reticolo della centuriazione, suddividendo in lotti le campagne fertili della piana del Sarca, si svilupparono radici che profondamente e significativamente determinarono l'identità di questo territorio. Le strade collegarono le comunità e i villaggi; lungo questi assi viari che si intersecavano vennero edificate sepolture e luoghi di culto documentati da frequenti ritrovamenti archeologici. E dalla valle si diramarono percorsi tortuosi per superare dossi, colline e montagne, per raggiungere pascoli e boschi ed altre comunità di vallate limitrofe. Risale all'epoca longobarda la definizione "Sommolago", quasi a segnalare la presenza geografica più importante di questa zona, il lago di Garda. Il territorio venne modificato dalla paziente opera dell'uomo. La splendida architettura delle olivaie, ad esempio, con l'intercalare ascendente dei terrazzi con i muretti a secco, pietre su pietre, divenuti natura anch'essi, diede un nuovo assetto ai fianchi delle colline che circondano il Basso Sarca. Ed il lavoro dei contadini creò magnifici vigneti che davano vini pregiati, celebrati da poeti e viaggiatori, e campagne coltivate soprattutto a cereali. Anche nelle zone di montagna (la Valle di Ledro e Drena) si strapparono spazi alla natura per dedicarli all'agricoltura. Lungo il Sarca e gli altri corsi d'acqua che scendono dalle incisioni laterali sorsero frantoi, molini, fucine e segherie. Le malghe sui monti accoglievano il bestiame nei mesi più caldi; i boschi fornivano legname per le costruzioni e per alimentare il fuoco nei focolari. Le "calchere", diffuse su tutto il territorio, fornivano calce per i maestri costruttori, mentre nei fianchi delle colline e delle montagne si aprivano cave per una produzione che raggiunse anche città lontane.

Il lago rimaneva la grande via di comunicazione verso il sud; dai piccoli porti delle rive trentine partivano ed arrivavano imbarcazioni con prodotti agricoli, artigianali e legname.

Questo quadro d'insieme è durato nel tempo fino alla prima metà dell'Ottocento, consolidato dai ritmi della vita e del lavoro dell'uomo, ma non chiuso in se stesso. Lo testimoniano castelli, chiese e palazzi che sono segno tangibile di sensibilità culturali ed artistiche di notevole spessore, alimentate dai continui contatti tra la Valle di Ledro ed il Basso Sarca e spesso con altre realtà vicine.

In questi secoli le varie comunità presero sempre più coscienza della propria identità e, dalla più piccola di esse fino alle maggiori, si diedero strumenti organizzativi e norme di vita comune: le carte di regola e gli statuti. I capifamiglia, a rappresentanza del proprio "fuoco fumante", con il benessere dell'autorità politica superiore, assunsero ruoli civici, discussero ed approvarono modalità di pacifica convivenza e collaborazione.

Si applicarono forme di vita politica partecipata, trovando luoghi e tempi perché il popolo potesse riunirsi in "pubblica regola" per discutere e decidere.

Leggendo gli antichi documenti, conservati negli archivi locali, si respira un radicato spirito di servizio verso la comunità ed emerge uno spaccato della vita sociale, economica, persino religiosa di quei secoli, con gli interessi e necessità comuni. Si coglie, ad esempio, il rispetto per la natura, per la salvaguardia delle acque e dei boschi, fonte di primaria importanza per l'economia agricola di quel tempo.

A partire dalla seconda metà dell'Ottocento l'Alto Garda venne interessato da profondi cambiamenti. Si era avvertito che l'ambiente ed il clima potevano essere una risorsa: prese l'avvio quindi "l'industria del forestiere", con le iniziative di accoglienza turistica che si moltiplicheranno con il passare degli anni per ospitare una variegata clientela.

Un fatto nuovo caratterizzò inoltre l'Ottocento ed interessò la Valle di Ledro. Grazie alla lungimirante intraprendenza di Giacomo Cis venne realizzata, in condizioni ambientali realmente difficoltose, la strada del Ponale, una via che facilitò il collegamento della valle stessa con l'Alto Garda, rompendone definitivamente l'isolamento.

Lo scoppio del primo conflitto mondiale costrinse le popolazioni del Basso Sarca e della Valle di Ledro, suddite dell'impero austro-ungarico, al comune triste destino di profughi; migliaia di persone, soprattutto donne, vecchi e bambini, furono costrette ad abbandonare le loro abitazioni e le attività per essere accolti nei campi profughi o nei villaggi della Moravia e della Boemia, mentre lungo la linea di confine si intensificarono le azioni di guerra. Al rientro delle famiglie dopo la conclusione del conflitto il Trentino era italiano. Successivamente il fascismo ed il secondo

conflitto mondiale determinarono gravissime difficoltà e cambiamenti anche per quanto concerneva l'organizzazione amministrativa del territorio.

La guerra civile sviluppatasi in Italia dopo l'8 settembre 1943 conobbe momenti drammatici anche nell'Alto Garda, culminati con l'eccidio degli antifascisti avvenuto il 28 giugno 1944.

La seconda ricostruzione post-bellica vide tutte le comunità impegnate alacremente. A partire dagli anni Sessanta lo sviluppo industriale che interessò la nazione procurò anche nel Basso Sarca molti posti di lavoro. Si insediarono industrie di varie dimensioni, con produzioni di diverso tipo, in cui trovarono occupazione operai, tecnici ed impiegati provenienti da tutti i centri dell'Alto Garda e della Valle di Ledro.

L'agricoltura vide una decisa razionalizzazione, con l'introduzione in termini consistenti della frutticoltura e della rinomata susina di Dro. La cooperazione fornì nuovi strumenti organizzativi e finanziari e assicurò ai coltivatori redditi più remunerativi.

Gli ultimi decenni hanno visto un progredire comune e costante sui fronti diversi: l'industria, l'artigianato, l'agricoltura, il turismo. Poli di straordinario valore didattico vedono ogni anno centinaia di studenti impegnati in attività varie ed interessanti.

La recente viabilità, realizzata o in fase di realizzazione, sta disegnando nuovi itinerari e flussi di veicoli sul territorio. L'importante arteria che collega in termini più rapidi e sicuri alla Valle di Ledro ha reso ancora più vicine quelle realtà comunali al Basso Sarca. I centri della Valle di Ledro, Nago-Torbole, Tenno, Dro e Drena hanno raggiunto una loro ben evidente connotazione, dove la piena valorizzazione architettonica dei centri storici si combina con le nuove edificazioni. L'espansione di Arco e Riva ha creato quello che, a ragione, può essere definito il terzo polo urbano del Trentino.

A mantenere forte il senso di appartenenza in queste comunità, a rinsaldare il reticolo di antica data, provvedono soprattutto le realtà e le iniziative sociali e culturali, ognuna caratterizzata da peculiari specificità e al tempo stesso complementari una all'altra. Le progettano e le alimentano sia le risorse pubbliche che il variegato mondo del volontariato che onora con il proprio impegno l'eredità preziosa del passato. Così come fedele ad una tradizione che ha visto, un tempo, la comunità ebraica accolta a Riva e quella evangelica ad Arco, è il diffuso spirito di tolleranza, di rispetto e di integrazione verso nuove realtà sociali e religiose.

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1.

Costituzione e denominazione

1. La Comunità è costituita dai Comuni di Arco, Drena, Dro, Ledro, Nago – Torbole, Riva del Garda, Tenno ed assume la denominazione di “Comunità Alto Garda e Ledro”.
2. La Comunità Alto Garda e Ledro è ente pubblico locale a struttura associativa ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm. “*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*”, di seguito per semplicità indicata come “legge provinciale 16 giugno 2006 n.3 e ss.mm.”, per l'esercizio di funzioni e lo svolgimento di compiti e attività trasferiti dalla Provincia Autonoma di Trento, di seguito indicata “Provincia”, ai Comuni, con obbligo di gestione in forma associata, nonché quelli trasferiti dai Comuni.
3. Il territorio della Comunità Alto Garda e Ledro è costituito dai territori dei Comuni di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 2.

Sede, stemma e gonfalone

1. La sede legale della Comunità è stabilita nel territorio del Comune di Riva del Garda.
2. Gli organi della Comunità possono riunirsi anche in sede diversa, purché nel territorio della Comunità, su decisione del Presidente della Comunità.
3. La Comunità si potrà dotare di uno stemma e di un gonfalone che sono approvati dal Consiglio della Comunità. Il Consiglio della Comunità disciplina con regolamento le relative modalità di utilizzo, nonché i casi di concessione dello stemma agli enti o associazioni operanti nel territorio della Comunità e le relative modalità.

Articolo 3.

Finalità

1. La Comunità rappresenta indistintamente le Comunità locali che la compongono, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sostenibile, anche mediante un processo di riorganizzazione basato sui principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, valorizzando le peculiarità anche ambientali del territorio, le risorse del volontariato locale nell'ambito delle proprie competenze.
2. La Comunità persegue - nel rispetto del principio di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale collaborazione con i Comuni, con le altre Comunità e con la Provincia - lo sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione insediata sul suo territorio, assicurando ai cittadini, singoli o associati, prestazioni e servizi adeguati. Sono inoltre assicurate idonee forme di informazione e partecipazione, in attuazione dei principi di trasparenza e democraticità dell'azione amministrativa.
3. La Comunità inoltre, ai sensi dell'articolo 1 della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm, persegue:
 - a) la salvaguardia e la promozione delle peculiarità culturali, sociali, storiche, ambientali ed economiche locali;

- b) l'obiettivo di garantire in tutti i Comuni membri e per tutta la popolazione le medesime opportunità e livelli adeguati di servizio, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio, dalla collocazione geografica e dalle dimensioni del comune di residenza;
 - c) il riconoscimento delle peculiarità delle realtà locali che compongono la Comunità;
 - d) l'intesa con i Comuni membri e con altri enti pubblici per la definizione dei provvedimenti a carattere generale e degli accordi con le realtà locali su problematiche di interesse comune;
 - e) valorizza la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla vita politica ed amministrativa dell'ente e per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - f) concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla valorizzazione ed alla difesa dell'ambiente.
4. La Comunità favorisce la stipulazione di intese, accordi e ogni altro atto di procedura negoziata, diretti ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più enti.

Articolo 4. *Autonomia*

1. La Comunità dispone di potestà regolamentare, organizzativa - amministrativa, finanziaria e contabile, con riferimento alle funzioni ed attività di propria competenza. Nell'esercizio di tali potestà la Comunità approva i regolamenti necessari per il proprio funzionamento.

Articolo 5. *Oggetto dello statuto*

1. Lo Statuto è l'atto fondamentale della Comunità e prevede, nel rispetto dei principi fissati dalla legge provinciale n. 3 del 2006 e ss.mm.:

- a) le attribuzioni degli organi della Comunità e le relative modalità di funzionamento;
- b) le modalità e le procedure di concertazione utili per assicurare il coinvolgimento dei comuni e l'integrazione fra le rispettive attività amministrative e di erogazione di servizi;
- c) le funzioni, i compiti, le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dalla provincia ai comuni con l'obbligo di gestione in forma associata, nonché le attività e compiti che, nell'ambito delle funzioni esercitate in forma associata, sono mantenute in capo ai singoli comuni;
- d) le funzioni, i compiti e le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dai comuni alla Comunità;
- e) l'individuazione dei servizi pubblici attinenti alle funzioni attribuite alla Comunità e le relative modalità di gestione;
- f) le modalità per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna, anche attraverso la costituzione di appositi organismi nonché le azioni dirette a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione alla paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita sociale e alla valorizzazione della differenza di genere;
- g) le forme di iniziativa e di partecipazione popolare, il referendum consultivo e propositivo come strumento di diretta partecipazione alle scelte politico - amministrative della Comunità;
- h) gli strumenti di programmazione finanziaria e contabile, anche con riguardo ai rapporti economici e giuridici fra la Comunità e i comuni, nonché i sistemi di controllo interno, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO

Capo I

Definizione

Articolo 6.

Organi di Governo della Comunità

1. Sono organi della Comunità:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Presidente;
 - c) il Comitato esecutivo.
2. I componenti del Consiglio e del Comitato esecutivo assumono la denominazione rispettivamente di "Consigliere" ovvero "Consigliera" ed "Assessore" ovvero "Assessora".

Capo II

Il Consiglio

Articolo 7.

Consiglio

1. Il Consiglio della Comunità è composto dal Presidente e dai Consiglieri ovvero dalle Consigliere nel numero stabilito dalla Legge.
2. Le modalità di nomina, di elezione e la durata in carica dei componenti del Consiglio sono stabilite dalla legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm..

Articolo 8.

Prerogative dei Consiglieri ovvero delle Consigliere

1. Ciascun Consigliere ovvero ciascuna Consigliera esercita le proprie facoltà senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto e dispone degli stessi diritti riconosciuti dalla legge al consigliere comunale. Ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta al Consiglio ed in particolare:
 - a) partecipare alle sedute, prendere la parola e votare su ciascun oggetto posto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
 - c) formulare ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino la Comunità.
2. Per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ogni Consigliere ovvero ogni Consigliera ha diritto di prendere visione e ottenere copia dei provvedimenti adottati dalla Comunità e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere i documenti amministrativi e le informazioni utili all'espletamento del mandato. La Comunità mediante i propri uffici assicura ai Consiglieri adeguata collaborazione per l'espletamento del relativo mandato.
3. Per quanto riguarda la decadenza dalla carica di Consigliere ovvero di Consigliera si applica quanto previsto dalla legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm. nonché, in quanto compatibili, le norme sull'ordinamento dei Comuni.

Articolo 9.

Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio rappresenta l'intera popolazione dei comuni che fanno parte della Comunità. Stabilisce gli indirizzi politico - amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione e di organizzazione della Comunità e ne controlla l'attuazione. Ha autonomia organizzativa e funzionale.

2. Spetta al Consiglio:

- a) nominare l'organo di revisione economica-finanziaria;
- b) approvare i regolamenti e gli atti generali di competenza della Comunità;
- c) approvare gli atti d'indirizzo e di programmazione previsti dalla legge;
- d) approvare il bilancio annuale e pluriennale e la relazione programmatica con le relative variazioni, nonché il rendiconto della gestione;
- e) organizzare, nel caso in cui l'ambito ottimale del servizio coincida con il territorio della Comunità, i servizi pubblici di competenza e individuarne le rispettive forme e modalità gestionali;
- f) deliberare la costituzione e la modificazione delle forme collaborative con i Comuni appartenenti alla Comunità;
- g) approvare le intese, le convenzioni e gli accordi di programma previsti dalla legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.;
- h) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi all'amministrazione e organizzazione del personale non riservati alla contrattazione collettiva e la dotazione organica complessiva;
- i) adottare gli atti comportanti impegni contabili di spesa di entità superiore a 1.000.000,00 euro al netto degli oneri fiscali;
- j) adottare la relazione sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati;
- k) approvare gli indirizzi strategici da osservare da parte di enti o società partecipate per la gestione di servizi pubblici;
- l) deliberare la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità presso enti, aziende ed istituzioni;
- m) la pianificazione del territorio e l'approvazione del piano territoriale della Comunità, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;
- n) ogni altra competenza demandata dalla legge.

3. Il Consiglio elegge i propri rappresentanti in commissioni o organismi nonché, quando previsto dalla legge o dagli statuti, i propri rappresentanti presso enti, aziende, società ed istituzioni.

4. Per l'approvazione dei provvedimenti previsti al comma 2 lettere a) e c) del presente articolo è richiesta la maggioranza dei componenti assegnati.

Articolo 10.

Funzionamento del Consiglio

1. Le disposizioni riguardanti le procedure per il funzionamento del Consiglio sono stabilite in apposito regolamento, approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei relativi componenti assegnati.

2. Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno 6 volte all'anno e comunque ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta sottoscritta da almeno i 2/3 dei suoi componenti. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso anche ai Comuni costituenti la Comunità.
3. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato, prescindendo dal termine previsto dal regolamento, purché l'avviso ai componenti dello stesso sia consegnato almeno ventiquattro ore prima.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti assegnati.
5. Ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo statuto prescrivano espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto, o altre speciali maggioranze.
6. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale ed impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
7. Le deliberazioni di competenza del Consiglio non possono essere delegate al Comitato esecutivo, né adottate in via d'urgenza da altri organi, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva e comunque entro 60 giorni dall'adozione, a pena di decadenza.
8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo la legge, lo statuto o il regolamento, esse debbano essere dichiarate segrete.
9. Sono tassativamente vietate audioregistrazioni e videoregistrazioni da parte di soggetti terzi presenti alle sedute del Consiglio, le quali non siano state preventivamente autorizzate dal Presidente.

Capo III

Il Presidente

Articolo 11.

Presidente

1. Il Presidente della Comunità viene eletto secondo le modalità stabilite dalla legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm..
2. Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, designato ai sensi del presente Statuto, e – in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo – dall'assessore più anziano di età.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, il Comitato esecutivo decade. Il Consigliere anziano provvede a convocare il Consiglio per il rinnovo del Comitato esecutivo entro 60 giorni. Il Comitato esecutivo rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla proclamazione del nuovo Presidente.

Articolo 12.

Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Presidente o del comitato esecutivo non comporta le loro dimissioni.
2. Il presidente e i membri dell'esecutivo, decadono dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e

sottoscritta da almeno i 2/5 (due quinti) dei componenti del consiglio assegnati, con arrotondamento all'unità superiore.

3. La proposta di mozione di sfiducia deve essere posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione è approvata il Presidente decade, il Consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

Articolo 13.

Compiti del Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità, presiede il Consiglio ed il Comitato esecutivo della Comunità.

2. Rappresenta la Comunità e ne promuove le iniziative, cura il normale andamento degli atti amministrativi e degli uffici e svolge ogni altra funzione assegnatagli dalla legge.

3. Nella prima seduta di consiglio successiva alla nomina del comitato esecutivo, il Presidente presenta al Consiglio le linee programmatiche per la loro discussione e approvazione e indica le deleghe affidate ai singoli componenti del comitato esecutivo e gli eventuali incarichi attribuiti ai consiglieri.

4. In particolare il Presidente:

a) nomina e revoca i componenti del Comitato esecutivo della Comunità e tra questi il Vicepresidente, dandone comunicazione al Consiglio, nella prima seduta utile successiva.

b) ripartisce gli affari fra i componenti del Comitato esecutivo della Comunità.

c) promuove l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio e del Comitato esecutivo;

d) firma gli atti e i contratti della Comunità, salvo quelli di competenza dei funzionari;

e) persegue il buon funzionamento della struttura amministrativa, adottando tutte le misure e le azioni necessarie;

f) rappresenta l'Ente in giudizio, su autorizzazione del comitato esecutivo per liti intentate avverso atti della Comunità o promosse dalla stessa. Nel caso di atti di natura tributaria locale può essere autorizzato a rappresentare la Comunità in giudizio il funzionario responsabile del tributo. Il patrocinio in giudizio può inoltre essere esercitato da altro personale della Comunità, incaricato dal presidente, qualora consentito da specifiche disposizioni di legge;

g) rappresenta la Comunità nella assemblea delle Associazioni, Società e Consorzi a cui la stessa partecipa, anche tramite proprio delegato;

h) assume iniziative atte ad assicurare che aziende speciali, istituzioni, società appartenenti alla Comunità svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dal Comitato esecutivo;

i) promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla legge;

j) nomina e revoca i rappresentanti della Comunità presso enti, aziende, società ed istituzioni, qualora la nomina e la revoca non siano attribuite dalla legge alla competenza del consiglio, garantendo complessivamente il rispetto della proporzione tra consiglieri appartenenti a ciascun genere e numero di consiglieri assegnati alla Comunità. Qualora per oggettive ragioni non possa essere rispettato tale principio, ne è data puntuale motivazione nel decreto di nomina;

k) autorizza gli incarichi esterni del Segretario e del personale con qualifica dirigenziale;

l) esercita ogni altra funzione che gli è assegnata dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti e che non sia demandata alla competenza del comitato esecutivo, del segretario e dei dirigenti e/o responsabili dei servizi e degli uffici.

5. Gli atti del Presidente non diversamente denominati dalla Legge o dallo Statuto assumono il nome di decreti.

Articolo 14.

Vicepresidente

1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di cessazione o sospensione dall'esercizio della funzione.

2. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente e del Vicepresidente, ne fa le veci l'assessore ovvero l'assessora più anziano di età.

Capo IV

Il Comitato esecutivo

Articolo 15.

Comitato esecutivo della Comunità

1. Il Comitato esecutivo è l'organo esecutivo della Comunità ed è composto dal Presidente e da ulteriori 4 (quattro) componenti denominati Assessore ovvero Assessora.

2. il Comitato deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza di ambo i generi.

3. I membri del Comitato sono nominati dal Presidente e possono essere scelti anche tra persone esterne al Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di componente del consiglio e del comitato esecutivo. Tali componenti partecipano al consiglio con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

4. Dopo la scadenza del Consiglio, il Comitato rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo Presidente.

Articolo 16.

Compiti e funzionamento del Comitato esecutivo della Comunità

1. Nel rispetto degli atti di indirizzo e delle direttive impartiti dal Consiglio, spetta al comitato esecutivo l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite al Presidente, al Segretario, ai funzionari e/o ai responsabili dei servizi e degli uffici.

2. In particolare esercita insieme al Presidente attività di iniziativa e di impulso nei confronti del consiglio, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.

3. Il comitato esecutivo si riunisce su convocazione del presidente della Comunità. La convocazione è obbligatoria quando venga chiesta da almeno due componenti del comitato esecutivo.

4. Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed a parità di voti prevale quello del Presidente.

5. Le riunioni del Comitato esecutivo non sono pubbliche.

6. Oltre all'organo di Revisione, possono partecipare su invito alle riunioni del comitato esecutivo, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi e per il tempo strettamente necessario, i rappresentanti della Comunità in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché funzionari della Comunità ed altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.

Capo V

Organismi della Comunità

Articolo 17.

Commissioni consiliari consultive

1. Il Consiglio può costituire commissioni consiliari consultive per l'elaborazione di studi o proposte concernenti argomenti di interesse per la Comunità.

2. Nelle commissioni di cui al presente articolo dovrà essere garantita la presenza di entrambi i generi.

3. L'avviso di convocazione delle riunioni della commissione deve essere contestualmente trasmesso al Presidente della Comunità ed all'Assessore competente, i quali possono parteciparvi senza diritto di voto.

4. La commissione è convocata per la prima volta dal Presidente della Comunità per procedere all'elezione di un Presidente e di un vice-presidente. Il vice presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

5. Le Commissioni successive saranno convocate dal Presidente della Commissione.

6. Le sedute delle commissioni sono valide con la presenza della metà più uno dei membri assegnati e deliberano a maggioranza assoluta dei presenti.

7. Per l'istituzione ed il funzionamento delle commissioni, il Consiglio potrà adottare apposito regolamento.

8. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo i casi nei quali, secondo la legge, lo statuto o il regolamento, esse debbano essere dichiarate segrete.

9. Alle sedute delle commissioni, in relazione al punto all'ordine del giorno che viene trattato, possono essere invitati a partecipare funzionari od esperti o soggetti portatori di interesse, dandone previa informazione ai membri della Commissione nell'atto di convocazione.

Articolo 18.

Organo di revisione economico-finanziaria

1. L'organo di revisione economico finanziaria, nominato secondo le norme di legge, esercita i propri compiti per il controllo della gestione economico finanziaria e patrimoniale. Ha diritto di accesso agli atti e ai documenti della Comunità e ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute degli organi dell'ente. Per tale motivo all'organo di revisione dovrà essere trasmesso l'avviso di convocazione delle sedute degli organi nello stesso termine in cui viene consegnato ai componenti degli stessi. Il Presidente può richiedere la presenza del revisore alle sedute degli organi dell'ente per relazionare in merito a particolari argomenti rientranti nella specifica competenza senza diritto di voto.

2. L'organo di revisione può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. L'organo di revisione fornisce al consiglio ed ai singoli componenti, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche per l'esercizio dei compiti di indirizzo e di controllo del consiglio medesimo.
4. L'organo di revisione fornisce al comitato esecutivo ed ai dirigenti, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA

Articolo 19. *Principi generali*

1. La Comunità osserva, nell'esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei propri compiti e delle attività ad essa trasferiti o affidati, i principi di imparzialità e proporzionalità e collaborazione con gli altri enti pubblici operanti sul territorio ed in primo luogo con i Comuni membri.
2. L'attività della Comunità si ispira a criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione, quello della cooperazione con gli altri enti pubblici operanti sul territorio e della verifica delle attività programmate.
4. Costituiscono livelli di programmazione:
 - la programmazione strategica;
 - la programmazione di settore;
 - la programmazione operativa.
5. L'attività di programmazione si esplica in coerenza con gli strumenti di programmazione e gli atti di indirizzo e coordinamento della Provincia Autonoma di Trento.
6. L'attività di verifica si esplica mediante:
 - la verifica dei risultati raggiunti;
 - l'analisi dell'efficienza e dell'economicità dell'attività svolta;
 - la definizione delle eventuali misure correttive.

Articolo 20. *Programmazione strategica*

1. In assenza di specifici strumenti previsti da normative specifiche, il Piano di Sviluppo della Comunità costituisce strumento di pianificazione strategica.

Articolo 21. *Programmazione di settore*

1. La programmazione di settore si attua mediante:
 - a) il bilancio annuale e pluriennale di previsione;

b) gli altri piani eventualmente previsti dalle norme di settore.

Articolo 22.

Programmazione operativa

1. La programmazione operativa specifica i contenuti della pianificazione di settore, indirizzando l'attività del personale al raggiungimento degli obiettivi posti.
2. Essa si attua attraverso il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.), adottato dal Comitato esecutivo.

Articolo 23.

Verifica

1. Il Comitato esecutivo effettua in corso d'anno la verifica della gestione rispetto alla programmazione effettuata e presenta al Consiglio una relazione sul relativo stato di attuazione.
2. Il Consiglio:
 - a) prende atto della relazione circa i risultati ottenuti e i livelli di servizio raggiunti rispetto agli obiettivi posti;
 - b) approva con apposita deliberazione gli indirizzi generali per l'eventuale adozione di azioni correttive o integrative.

TITOLO IV

POTERI E COMPETENZE

Articolo 24.

Competenze e potestà regolamentare

1. La Comunità svolge:
 - a) le funzioni amministrative, i compiti e le attività trasferiti con legge provinciale ai comuni con l'obbligo di gestione associata ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.;
 - b) le ulteriori funzioni amministrative individuate ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.;
 - c) i compiti e le attività già dei comuni ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.;
 - d) le funzioni, i compiti e le attività trasferite volontariamente dai Comuni.
2. Il trasferimento alla Comunità di funzioni, compiti ed attività, comporta:
 - a) il subentro nella titolarità dei relativi poteri amministrativi necessari per la relativa gestione ed in particolare dei poteri di indirizzo e della potestà regolamentare;
 - b) il subentro nella titolarità dei rapporti con i terzi, curando di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze. Qualora tale subentro non fosse praticabile, e comunque finché la successione nei rapporti non sia perfezionata, il comune titolare del rapporto opera secondo le direttive disposte dalla Comunità;
 - c) l'assegnazione alla Comunità delle tasse, delle tariffe e dei contributi relativi ai servizi dalla stessa gestiti.

3. La Comunità adotta i provvedimenti necessari all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento dei compiti e delle attività di cui ai commi precedenti del presente articolo, definendone in particolare gli aspetti organizzativi e finanziari.

Articolo 25.

Funzioni, compiti e attività trasferiti dalla Provincia

1. La Comunità svolge le funzioni amministrative, compiti e attività trasferiti dalla Provincia ai Comuni con l'obbligo di gestione associata ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm., nonché le ulteriori funzioni amministrative, compiti e attività comunque affidate da enti pubblici o per legge.

2. Fermo restando quanto già stabilito dalla legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm., il trasferimento dell'esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e di attività alla Comunità comporta:

- a) la titolarità in capo alla Comunità dei relativi poteri amministrativi necessari alla loro gestione, comprese le fasi istruttorie, consultiva, i provvedimenti finali, il controllo e la vigilanza;
- b) l'assegnazione alla Comunità delle tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi dalla stessa gestiti, e la diretta devoluzione alla Comunità delle somme spettanti ai Comuni ai sensi del capo VI della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm. per il finanziamento delle funzioni trasferite ed esercitate in forma associata;
- c) il subentro della Comunità nella titolarità dei rapporti con i terzi, comprese le trascrizioni, le vulture e le altre incombenze. Qualora tale subentro non fosse praticabile e comunque finché la successione nei rapporti non sia perfezionata, il comune titolare del rapporto opera secondo le direttive disposte dalla Comunità.

Articolo 26.

Trasferimento volontario di funzioni, compiti ed attività da parte dei Comuni

1. La Comunità esercita altresì le funzioni e svolge i compiti e le attività affidati volontariamente dai Comuni allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

2. I Comuni potranno in particolare trasferire alla Comunità l'esercizio delle funzioni, servizi, compiti ed attività, salvo quelle derivanti dall'ordinamento statale e regionale, diretti a favorire la crescita civile ed economico-sociale delle popolazioni, a rafforzarne l'unità, il senso di appartenenza e la partecipazione, quale Comunità avente interessi ed obiettivi propri, nel quadro della più vasta Comunità provinciale, secondo quanto previsto dalla L.P. n. 3/2006 e ss.mm..

3. L'individuazione delle funzioni, dei compiti e delle attività oggetto di trasferimento volontario da parte dei comuni è operata attraverso una ricomposizione unitaria di compiti e attività tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai Comuni.

4. Il trasferimento e l'esercizio delle funzioni e lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui al presente articolo, è subordinato alla preventiva adozione di una convenzione, d'intesa tra i Comuni interessati e la Comunità, con la quale vengono stabiliti i contenuti ed i limiti delle competenze trasferite, nonché le modalità organizzative e finanziarie correlate, così da poterne garantire la funzionale organizzazione e gestione.

5. Nella convenzione vengono specificate le attività od azioni che restano in capo al Comune.

6. La Comunità, sulla base degli atti per il trasferimento delle competenze come sopra approvati, adotta i successivi provvedimenti necessari per l'esercizio delle funzioni e lo svolgimento dei compiti e delle attività, definendo in particolare le modalità organizzative e finanziarie.

Articolo 27.

Ulteriori competenze

1. La Comunità, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire, nelle materie di competenza, con benefici economici, sussidi o contributi.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

Capo I

Principi generali

Articolo 28.

Norme generali

1. La Comunità favorisce, sostiene e promuove forme di partecipazione diretta delle cittadine e dei cittadini alla politica della Comunità, in forma deliberativa e di democrazia diretta garantendo ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi e si impegna a rimuovere tutti gli ostacoli che ne impediscono l'attuazione.

2. Particolare attenzione è riservata alle iniziative di partecipazione promosse da:

- a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali nei comuni che compongono la Comunità;
- b) i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.

Articolo 29.

Cittadinanza attiva

1. In attuazione della Costituzione della Repubblica italiana e ai fini di una migliore efficienza dei servizi, la Comunità promuove l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e ne favorisce la collaborazione sulla base del principio di sussidiarietà, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

Articolo 30.

Partecipazione al procedimento

1. Nelle materie di propria competenza la Comunità assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legislazione vigente.

La Comunità applica altresì le norme sul processo partecipativo di cui al Capo V ter della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm. e del relativo regolamento di attuazione.

2. I portatori di interessi pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi o collettivi costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio da un provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

3. I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio di procedimento e coloro che rientrano nelle fattispecie di cui al precedente comma, hanno diritto:

- a) di conoscere lo stato del procedimento e di prendere visione degli atti del procedimento;
- b) di presentare memorie scritte e documenti;
- c) di essere ascoltati, a richiesta, dal responsabile del procedimento;
- d) di ricevere risposta motivata quando le memorie siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
- e) di avere comunicazione del provvedimento assunto dall'Amministrazione.

4. I criteri generali per la comunicazione agli interessati dello sviluppo del procedimento, la definizione dei termini, la pubblicità, i profili di responsabilità, volti a garantire omogeneità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, sono disciplinati dal Regolamento sulla Partecipazione popolare e la Trasparenza della Comunità.

5. La Comunità favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentita salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da un regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

6. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi, l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica, anche svolta con modalità informatiche, intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.

Articolo 31.

Diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi

1. La Comunità garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione vigente.

Capo II

Democrazia deliberativa

Articolo 32.

Istituti di democrazia deliberativa

1. Gli istituti di democrazia deliberativa sono:

- a) l'istanza;
- b) la petizione;
- c) il Consiglio di comunità aperto;
- d) l'Assemblea cittadina di Comunità;
- e) l'istruttoria pubblica;
- f) il bilancio partecipativo;
- g) la Giornata della Democrazia;
- h) il processo partecipativo locale.

2. Gli istituti di democrazia deliberativa non hanno carattere decidente, ma sono finalizzati alla costruzione delle decisioni insieme agli organi istituzionali della Comunità.
3. Le modalità di svolgimento e le procedure per l'esercizio della democrazia deliberativa, per quanto non già stabilito da normative nazionali, regionali o provinciali, sono disciplinate dal Regolamento sulla partecipazione popolare e la trasparenza della Comunità.

Articolo 33.

Istanze

1. Le cittadine ed i cittadini di cui all'articolo 28 comma 2 del presente Statuto, possono rivolgere alla Comunità istanze relative a temi di interesse generale rientranti tra le competenze proprie della Comunità.
2. Si intende per istanza la richiesta diretta a sottoporre una determinata questione all'attenzione del Consiglio o del Comitato esecutivo.
3. Le istanze sono volte a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione della Comunità nelle materie di relativa competenza e su questioni di carattere specifico, pur non essendo necessariamente dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo determinato.
4. Le istanze sono presentate al Presidente che, valutata l'ammissibilità, le iscrive all'ordine del giorno del primo Consiglio o Comitato esecutivo utile, informando il primo firmatario della data prevista per la trattazione.
5. L'esito delle istanze è comunicato al primo firmatario entro 30 giorni dalla decisione.
6. Per quanto non disposto dal presente articolo, l'istituto è disciplinato dal Regolamento sulla Partecipazione popolare e la trasparenza della Comunità.

Articolo 34.

Petizioni

1. Le cittadine e i cittadini di cui all'art. 28, comma 2 del presente Statuto, possono rivolgere alla Comunità petizioni relative a temi d'interesse generale rientranti tra le competenze proprie della Comunità.
2. Si intende per petizione la richiesta scritta presentata per l'adozione di un atto del Consiglio o del Comitato esecutivo a contenuto determinato di competenza della Comunità.
3. Le petizioni devono essere redatte nella forma dell'atto di cui si richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa; le stesse sono preventivamente sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento.
4. Le petizioni sono presentate al Presidente che, valutata l'ammissibilità, le iscrive all'ordine del giorno del primo Consiglio o Comitato esecutivo utile, informando il primo firmatario della data prevista per la trattazione.
5. L'esito delle petizioni è comunicato al primo firmatario entro 30 giorni dalla decisione.
6. Per quanto non disposto dal presente articolo, l'istituto è disciplinato dal Regolamento sulla Partecipazione popolare e la trasparenza della Comunità.

Articolo 35.

Consiglio di Comunità aperto

1. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno del Consiglio di Comunità argomenti di particolare rilevanza politico-sociale, il Presidente può convocare il Consiglio di Comunità in seduta aperta.
2. Per quanto non disposto dal presente articolo, l'istituto è disciplinato dal Regolamento sulla Partecipazione popolare e la trasparenza della Comunità.

Articolo 36.

Assemblea cittadina di Comunità

1. Una volta all'anno è convocata l'Assemblea cittadina di Comunità durante la quale il Presidente ed il Comitato esecutivo riferiscono alla cittadinanza sull'attività amministrativa.
2. Per quanto non disposto dal presente articolo, l'istituto è disciplinato dal Regolamento sulla Partecipazione popolare e la trasparenza della Comunità

Articolo 37.

Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico.
3. Nel Regolamento per la Partecipazione popolare e la Trasparenza sono disciplinate le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Articolo 38.

Bilancio partecipativo

1. Il bilancio partecipativo è introdotto come forma pubblica di partecipazione popolare relativa all'impostazione del bilancio di previsione della Comunità.
2. Tramite tale forma di partecipazione popolare l'amministrazione della Comunità promuove la trasparenza e l'assunzione di responsabilità tanto per le spese pubbliche quanto per le possibilità di risparmio.
3. Per quanto non disposto dal presente articolo, l'istituto è disciplinato dal Regolamento sulla Partecipazione popolare e la trasparenza della Comunità.

Articolo 39.

Giornata della Democrazia

1. Una volta ogni due anni su iniziativa dell'Amministrazione può essere convocata la "Giornata della Democrazia" in cui si invita a partecipare la cittadinanza al fine di arrivare alla formulazione di proposte concrete riguardanti materie di competenza della Comunità.
2. Per quanto non disposto dal presente articolo, l'istituto è disciplinato dal Regolamento sulla Partecipazione popolare e la trasparenza della Comunità.

Articolo 40.

Processi partecipativi locali

1. Per processo partecipativo si intende un percorso di discussione organizzata avviato con riferimento all'adozione di un atto di natura amministrativa e all'assunzione di decisioni pubbliche di competenza della Comunità, in cui si mettono in comunicazione i soggetti e le istituzioni del territorio per favorire il conseguimento degli obiettivi indicati dalla legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm..
2. Il funzionamento dell'istituto del processo partecipativo locale è disciplinato dalla normativa provinciale e, per quanto non stabilito in essa, dal Regolamento sulla Partecipazione popolare e la trasparenza della Comunità.

Capo III

Democrazia diretta

Articolo 41.

Istituti di democrazia diretta

Gli istituti di democrazia diretta sono:

- a) il referendum propositivo;
- b) il referendum consultivo;
- c) il referendum confermativo statutario.

Articolo 42.

Referendum propositivo

1. La Comunità riconosce il referendum propositivo quale strumento per la diretta partecipazione dei cittadini alle scelte politico-amministrative dell'ente. Il referendum è finalizzato a orientare il consiglio o il comitato esecutivo in relazione a tematiche di particolare rilevanza per la Comunità non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate, nelle materie di relativa competenza.
2. Il referendum propositivo può essere richiesto da almeno il 4,5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Comunità in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.
3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nei comuni della Comunità che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il 20% degli aventi diritto al voto.
6. L'esito della consultazione referendaria orienta esclusivamente l'Amministrazione in carica che, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno dell'organo competente l'oggetto del referendum per le decisioni di diretta competenza.

7. Nel caso in cui, prima dell'indizione del referendum, il Consiglio della Comunità deliberi sul medesimo argomento in conformità agli obiettivi perseguiti dal comitato promotore, il referendum non ha più corso.

Articolo 43.

Referendum consultivo

1. Nelle materie di propria competenza la Comunità favorisce la consultazione della intera popolazione residente sul proprio territorio o su parte del proprio territorio, rispetto a temi generali od a temi specifici di interesse collettivo.
2. Il referendum consultivo può essere indetto dal Consiglio a maggioranza assoluta, su proposta del Comitato esecutivo o di tre consigli comunali o di un terzo dei componenti del Consiglio o di almeno il 4,5% dei cittadini di cui all'articolo 28 comma 2 del presente Statuto.
3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento.
4. Il quesito sottoposto a referendum deve essere formulato in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
5. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nei Comuni della Comunità che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
6. La consultazione è valida se alla stessa hanno partecipato almeno il 20% degli aventi diritto ed impegna la Comunità a valutare le indicazioni con essa espresse.

Articolo 44.

Referendum confermativo statutario

1. In materia di referendum confermativo, si applicano alla Comunità Alto Garda e Ledro le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 45.

Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale della Comunità e non è ammesso con riferimento:
 - a) alle materie nelle quali la Comunità è affidataria di competenze di altri enti o condivide la competenza con altri Enti;
 - b) al regolamento di funzionamento interno del consiglio;
 - c) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso e comunque nei due anni precedenti;
 - d) al sistema contabile, tributario e tariffario della Comunità;

- e) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
- f) al personale della Comunità e delle Aziende speciali;
- g) agli Statuti delle aziende partecipate dalla Comunità ed alla loro costituzione;
- h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Articolo 46.

Norme procedurali

1. La proposta di referendum propositivo, insieme al quesito referendario, è depositato da un comitato promotore composto da non meno di dieci elettori dei consigli comunali della Comunità. Il comitato promotore, prima di procedere alla raccolta delle firme necessarie, sottopone il quesito referendario al giudizio di ammissibilità. Entro dieci giorni dal deposito della proposta referendaria presso la segreteria della Comunità, viene iscritta all'ordine del giorno del consiglio la nomina di un Comitato dei garanti cui compete decidere sull'ammissibilità dei quesiti referendari. Il Comitato è composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di presidente ed è nominato a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Uno dei due esperti in discipline giuridiche è indicato dal gruppo consiliare ovvero dai gruppi consiliari di minoranza, ove presenti.
3. Il Comitato decide sull'ammissibilità della proposta entro trenta giorni dalla comunicazione di nomina.
4. Entro novanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum propositivo il comitato promotore deve depositare presso la segreteria della Comunità la proposta di referendum con il numero prescritto di sottoscrizioni autenticate.
5. Le sottoscrizioni sono autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 ss.mm..
6. Il presidente della Comunità, entro sessanta giorni dal deposito della proposta e delle sottoscrizioni, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi in un giorno festivo.

Capo IV

Partecipazione giovanile

Articolo 47.

Giornata della speciale Autonomia

1. Una volta all'anno su iniziativa dell'Amministrazione può essere convocata la "Giornata della speciale Autonomia" in cui si invitano a partecipare i cittadini tra i 16 e i 18 anni di cui all'art. 28 comma 2 lettera b del presente Statuto, i quali frequentino un istituto di istruzione superiore.
2. Obiettivi della Giornata della speciale Autonomia sono:
 - a) sensibilizzare e istruire le nuove generazioni sulla genesi e sullo sviluppo dell'Autonomia;
 - b) far conoscere alla gioventù l'importanza istituzionale ed il complesso funzionamento delle Comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.;
 - c) avvicinare i nuovi cittadini all'arte dell'Amministrare.
3. Per quanto non disposto dal presente articolo, l'istituto è disciplinato dal Regolamento sulla Partecipazione popolare e la trasparenza della Comunità.

TITOLO VI

GARANZIE

Articolo 48.

Ricorso in opposizione

1. Avverso le deliberazioni del Consiglio della Comunità e del Comitato esecutivo può essere presentato al Comitato esecutivo ricorso in opposizione, per motivi di legittimità e di merito.
2. Il ricorso per essere ammissibile deve:
 - a) essere presentato da un cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno d'età;
 - b) essere presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) indicare il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso.
3. Il Comitato esecutivo, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in mancanza delle condizioni di ammissibilità previste dal comma 2, lettere "a", "b" e "c";
 - la sospensione del procedimento del ricorso per un periodo massimo di trenta giorni non prorogabili, al fine di acquisire elementi integrativi;
 - la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale ed eventualmente anche previa dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, qualora di propria competenza e ravvisi la sussistenza di gravi motivi.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di sessanta giorni dalla avvenuta presentazione della opposizione, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi quindici giorni. Decorso il termine di centoventi giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

Articolo 49.

Difensore civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale rispetto ai provvedimenti della Comunità, mediante l'istituto del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che, previa idonea istruttoria, vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa e può intervenire per la verifica dei provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o che comunque possano essere ritenuti irregolarmente compiuti dalla Comunità.
2. Il difensore civico esercita le relative funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.

Articolo 50.

Attivazione

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni mandato, attiva il difensore civico a maggioranza dei due terzi mediante convenzione con il difensore civico del Consiglio provinciale.
2. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto del difensore civico.

Articolo 51.

Incompatibilità e ineleggibilità del Difensore civico

1. Sono ineleggibili alla carica di Difensore civico coloro che ricoprano o abbiano ricoperto, nel mandato amministrativo precedente od in corso, la carica di Presidente, Assessore ovvero Assessora oppure Consigliere ovvero Consigliera della Comunità Alto Garda e Ledro od in uno dei Comuni appartenenti al territorio della Comunità.
2. Il Difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.
3. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina, il Consiglio invita il Difensore civico a rimuoverla. Ove questi non provveda entro il termine di trenta giorni, la Comunità dichiara la decadenza dalla carica, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.

TITOLO VII

I SERVIZI PUBBLICI E LE ATTIVITÀ' ECONOMICHE

Articolo 52.

Servizi pubblici locali

1. La Comunità assume i servizi pubblici locali ad essa trasferiti dalla Provincia e dai Comuni, fatte salve le facoltà di deroga previste dalla legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.;
2. Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge provinciale 16 giugno 2006. n. 3 e ss.mm., la Comunità esercita tutte le funzioni amministrative e di governo dell'autorità d'ambito, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo che l'ordinamento attribuisce al titolare del servizio pubblico. In particolare spetta alla Comunità individuare le modalità di gestione del servizio, fissare le tariffe ed i contenuti del contratto di servizio, oltre che garantire, a tutela degli utenti, l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti gestori.
3. Nel caso in cui determinati servizi pubblici locali siano organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali che prevedano l'aggregazione di più territori di Comunità, si procede alla stipulazione apposita convenzione o alla costituzione di un apposito consorzio, con le Comunità coinvolte.
4. L'individuazione delle modalità di gestione tra quelle previste dall'ordinamento è effettuata sulla base di valutazioni comparative in termini di opportunità sociale, convenienza economica ed efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire. Per i servizi che hanno rilevanza economica ed imprenditoriale si procede alla redazione di uno specifico piano industriale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione del servizio pubblico.
5. La determinazione delle tariffe, anche nel caso in cui non vi sia un puntuale obbligo di copertura dei costi di gestione imposto dall'ordinamento, deve dare atto della percentuale di copertura dei costi che si intende perseguire con la tariffa adottata e dell'eventuale disavanzo di gestione previsto.

Articolo 53.

Attività economiche

1. Per lo svolgimento di attività di competenza, in regime di concorrenza e nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Comunità, con deliberazione del Consiglio approvata con il voto

favorevole di almeno i 2/3 dei componenti assegnati, può costituire o dismettere società di capitali, per azioni o a responsabilità limitata, ed acquisire partecipazioni in tali società.

2. Il provvedimento di cui al comma precedente deve individuare l'interesse pubblico perseguito e comprendere la valutazione del rischio economico al quale saranno soggette le risorse finanziarie pubbliche investite nell'iniziativa imprenditoriale.

3. Il Consiglio, con deliberazione approvata con il voto favorevole della metà più uno dei componenti, provvede:

- all'approvazione delle modifiche statutarie;
- alla partecipazione ad aumenti di capitale e conferimenti;
- all'approvazione delle eventuali convenzioni di servizio.

TITOLO VIII

FORME E PROCEDURE DI COORDINAMENTO FRA LA COMUNITÀ ED I COMUNI

Articolo 54.

Principio di collaborazione

1. Nel quadro degli obiettivi e finalità che le sono proprie ed in funzione dello sviluppo economico, sociale e civile della Collettività locale, la Comunità favorisce rapporti di collaborazione e di associazione con i Comuni, con altre Amministrazioni pubbliche e private che operano sul territorio.

2. Detti rapporti di collaborazione ed associazione si attuano nelle forme e con gli strumenti previsti dalle leggi ritenuti più efficaci rispetto allo scopo perseguito.

Articolo 55.

Intese

1. La Comunità favorisce, ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm., la stipulazione di intese ed accordi diretti ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più enti.

Articolo 56.

Convenzioni

1. La Comunità può promuovere la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati mediante apposite convenzioni stipulate con i soggetti di cui all'articolo precedente.

2. Le convenzioni, deliberate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, devono stabilire l'oggetto, i fini, la durata, le modalità di rinnovo e di recesso, le forme di consultazione tra i contraenti, i loro rapporti finanziari, le garanzie, i mezzi e le risorse impegnate, le forme di controllo e di tutela dei cittadini in relazione alle attività oggetto della collaborazione.

3. Con l'approvazione della convenzione la Comunità indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.

Articolo 57.
Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci, con funzioni propositive, consultive e di raccordo tra la Comunità ed i Comuni, è composta dai Sindaci dei Comuni facenti parte della Comunità Alto Garda e Ledro. Nel caso di assenza od impedimento formalmente dichiarato, il Sindaco può essere sostituito dal Vice Sindaco o suo Assessore delegato. Il presidente della Comunità partecipa alle sedute senza diritto di voto.
2. La Conferenza è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti ed esprime validamente i propri pareri a maggioranza dei componenti assegnati.
3. La Conferenza è coordinata e presieduta dal Sindaco eletto a maggioranza assoluta dei componenti, il quale convoca la conferenza, autonomamente o su proposta del Comitato esecutivo della Comunità, ovvero su richiesta di uno o più dei suoi componenti.
4. La Conferenza esprime un parere sugli atti del Consiglio della Comunità concernenti:
 - a) le linee strategiche per l'organizzazione dei servizi;
 - b) la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie;
 - c) la proposta definitiva del bilancio di previsione annuale e pluriennale, gli atti di programmazione e pianificazione, i programmi e i piani di sviluppo economico e sociale;
 - d) gli indirizzi generali sull'organizzazione della Comunità;
 - e) le modalità di utilizzo del Fondo Unico Territoriale;
 - f) gli altri argomenti di interesse generale rientranti tra le competenze istituzionali della Comunità ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm., che le siano sottoposti ai sensi del presente articolo.Tali pareri sono espressi a maggioranza dei componenti, entro venti giorni dalla richiesta.
5. La Conferenza, su richiesta del Consiglio della Comunità, può formulare proposte e osservazioni sugli altri atti della Comunità.
6. La Conferenza può esprimere pareri preventivi non vincolanti sulle materie di competenza della Comunità che le siano sottoposte da parte del Comitato esecutivo della Comunità o dai Sindaci che la costituiscono.

TITOLO IX
BILANCIO E FINANZA DELLA COMUNITÀ

Articolo 58.
Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento

1. La Comunità ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. La Comunità dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi pubblici ad essa trasferiti dai Comuni.
3. Le risorse occorrenti per il funzionamento della Comunità sono rappresentate oltre che dai proventi di cui al comma 2, dalle contribuzioni e dai trasferimenti di Regione, Provincia ed altri enti pubblici. I predetti trasferimenti sono effettuati secondo i criteri fissati nelle deliberazioni di trasferimento delle singole funzioni e servizi, e/o nei decreti del Presidente della Provincia aventi ad oggetto le funzioni trasferite dalla Provincia ai Comuni.
4. La Comunità rispetta il principio dell'obbligo del pareggio di bilancio e gli obiettivi ed i vincoli stabiliti dalla normativa vigente in materia.

5. I provvedimenti per il trasferimento alla Comunità di competenze e funzioni devono specificare le modalità e le risorse per la copertura dei costi derivanti.
6. Il costo dei servizi trasferiti, la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni è addebitato, al netto degli eventuali proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.
7. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo. Nella determinazione delle tariffe dei servizi la Comunità può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

Articolo 59.

Bilancio e contabilità

1. La gestione contabile della Comunità è disciplinata, nell'ambito delle Leggi e dello statuto, sulla base di apposito regolamento.
2. La Comunità delibera, nei termini previsti dalle norme di contabilità vigenti, il bilancio di previsione finanziario, redatto in termini di competenza e cassa.
3. Il bilancio annuale, nonché il documento unico di programmazione, devono contenere gli elementi previsti dalla normativa vigente.
4. I risultati di gestione sono rilevati mediante il rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto finanziario e il conto del patrimonio, basato sulla rilevazione generale del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente.
5. Al conto consuntivo è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati e ai costi sostenuti.

Articolo 60.

Patrimonio

1. La Comunità dispone di un proprio patrimonio.
2. Di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, deve essere redatto un apposito inventario, compilato secondo quanto stabilito nelle norme vigenti in materia e dal regolamento di contabilità.

Articolo 61.

Tesoriere

1. La Comunità si avvale di un servizio di tesoreria, il cui affidamento è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.

TITOLO X

ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ

Articolo 62.

Principi e criteri di gestione

1. La Comunità organizza le strutture e l'attività del personale secondo criteri d'autonomia, funzionalità ed economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione amministrativa è improntata al criterio della distinzione tra le funzioni d'indirizzo e controllo politico - amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici di governo, e quelle di gestione che sono svolte dalla dirigenza e/o dai responsabili delle strutture.
3. La gestione consiste nello svolgimento delle attività finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.
4. La struttura è organizzata per aree omogenee alle quali corrispondono le articolazioni amministrative, secondo quanto disposto dal regolamento di organizzazione. Le articolazioni della struttura amministrativa sono improntate alla realizzazione degli obiettivi ed operano adottando il criterio della flessibilità.
5. La Comunità può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei comuni che la costituiscono, sulla base di specifiche convenzioni che regolano i rapporti giuridici ed economici, nonché le modalità organizzative e di coordinamento.

Articolo 63.

Regolamento di organizzazione

1. Ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm. e, nel rispetto dei principi fissati dal presente statuto, il regolamento di organizzazione definisce:
 - a) le articolazioni amministrative e le relative competenze, i criteri per la loro organizzazione e per l'assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse, l'eventuale previsione di figure dirigenziali o di responsabili delle strutture;
 - b) le modalità e i requisiti per l'accesso all'impiego presso la Comunità;
 - c) la disciplina delle incompatibilità fra l'impiego pubblico ed altre attività, nonché i casi di divieto di cumulo di impieghi ed incarichi pubblici;
2. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi e delle responsabilità e competenze connesse e per la attribuzione della titolarità delle strutture.

Articolo 64.

Personale

1. La Comunità dispone di proprio personale nella misura necessaria in relazione alle funzioni esercitate e ai servizi svolti.
2. La Comunità promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture e della organizzazione, la flessibilità nell'impiego delle figure professionali, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

3. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici.

Articolo 65.

Segretario generale

1. La Comunità ha un Segretario generale che, in conformità a quanto previsto dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti, esercita le funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi della Comunità, nonché esplica funzioni di garanzia in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico.

2. Il Segretario generale è il funzionario più elevato in grado della Comunità, è il capo del personale ed ha funzione di direzione generale, di sintesi e di raccordo tra la struttura burocratica e gli organi di governo. Allo stesso può essere attribuita la responsabilità di una o più strutture organizzative o la sostituzione dei responsabili in caso di assenza od impedimento.

3. Il Segretario generale, inoltre:

- partecipa alle riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, alle quali presta la propria consulenza e supporto, e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
- cura le procedure attuative dei provvedimenti ed assicura la loro pubblicazione;
- coordina le strutture organizzative della Comunità, anche con funzioni di impulso e raccordandone l'attività, prestando supporto giuridico e dirimendo gli eventuali conflitti di competenza;
- accerta, in assenza di disposizioni regolamentari, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza della Comunità, la struttura organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale;
- su richiesta del Presidente roga i contratti nei quali la Comunità è parte ed autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse della stessa;
- esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti vigenti.

4. Il regolamento di organizzazione disciplina i rapporti di coordinamento tra il Segretario e i funzionari responsabili delle strutture, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità. Il regolamento individua inoltre le modalità per la sostituzione da parte del Segretario in ordine agli atti di competenza dei dirigenti e/o dei responsabili delle strutture, quando, per la loro assenza od impedimento, le strutture non possano altrimenti funzionare.

Articolo 66.

Funzione dirigenziale

1. Ai responsabili delle strutture o ai dirigenti competono la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. I soggetti di cui al primo comma sono responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte operative. Essi sono direttamente responsabili della correttezza dell'azione amministrativa, dell'efficienza di gestione, nonché degli atti di esecuzione dei provvedimenti assunti dagli organi di governo.

3. La valutazione dell'operato dei dirigenti e dei responsabili delle strutture è effettuata dal Segretario sulla base dei risultati raggiunti ed in relazione allo stato di attuazione dei programmi stabiliti dal Comitato esecutivo e dal Consiglio, nonché ai mezzi e alle risorse umane assegnati alle strutture cui sono preposti.

4. Nell'esercizio delle loro funzioni i dirigenti e i responsabili delle strutture si relazionano con il Presidente, con il Segretario e con gli Assessori ovvero con le Assessore, ai quali rispondono dei risultati della relativa attività.

TITOLO XI

MODIFICHE DELLO STATUTO

Articolo 67.

Modifica dello statuto

1. Dopo la prima approvazione, lo statuto è modificato secondo quanto stabilito dall'articolo 14 comma 4 bis della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm..

Articolo 68.

Norme finali

1. Per quanto non disposto direttamente da questo Statuto si applicano alla Comunità la legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm., e le leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni, anche con riferimento alle norme riguardanti le forme di democrazia diretta, nonché di pari opportunità, di personale e di segretari dei comuni e degli altri enti locali. -